

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 632

Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC).

Assente l'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano LEO, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia Claudi e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio 2018;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 "Misure urgenti in materia di Formazione Professionale";

VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le modalità dell'accREDITAMENTO della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro.

Tra il 2011 ed il 2016, nell'ambito del progetto di collaborazione interregionale con la Regione Toscana finanziato con risorse dell'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità" del PO FSE 2007-2013, sono state realizzate numerose innovazioni che hanno modificato sostanzialmente l'approccio all'istruzione-formazione-lavoro, attraverso l'introduzione del paradigma delle "competenze", quale patrimonio acquisito dall'individuo nel corso della propria vita, che deve essere valorizzato e reso evidente e riconoscibile.

Il **Decreto** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del **30 giugno 2015** definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze e rappresenta l'alveo entro cui Regioni e PP.AA. dovranno costruire il proprio "quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze".

Relativamente agli adempimenti previsti nel Decreto suddetto, le Regioni sono i soggetti titolari in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite alle proprie qualificazioni e rendono disponibile sul proprio territorio l'erogazione dei *servizi stessi attraverso il supporto di soggetti a ciò titolati*.

Con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" è stata stabilita la collaborazione interistituzionale (Regione-Università- Servizi per l'Impiego-Ufficio scolastico regionale) nelle attività di costruzione e sviluppo del sistema istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze.

Con Deliberazione n. 1147 del 26/07/2016, la Giunta Regionale ha adottato le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)", rinviando a successivi atti l'approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la relativa sperimentazione.

PREMESSO che

- le Linee guida adottate con la suddetta D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016 prevedono l'articolazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sul territorio attraverso strutture pubbliche, tra cui i Centri Servizi e/o strutture universitarie che offrono servizi di placement e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di "PROTOCOLLO D'INTESA per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia - Università - Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018;
- nel corso del 2018, su Iniziativa dell'Assessorato proponente, si sono svolti alcuni incontri operativi finalizzati ad avviare i lavori di costruzione della rete regionale per l'apprendimento permanente, che hanno visto il coinvolgimento delle Università pugliesi, del Politecnico di Bari, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei CPIA della rete regionale, nell'ambito dei quali si sono condivise le finalità e approcci comuni nella valorizzazione delle competenze della persona;
- con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il *Tavolo per l'apprendimento permanente* e approvato lo schema di "PROTOCOLLO D'INTESA per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale - in via di sottoscrizione - finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) nell'attuazione dei servizi suddetti;
- le Linee guida adottate con la D.G.R. n. 1147/2016 prevedono un processo di graduale implementazione dell'assetto normativo e amministrativo regionale ai fini dell'attuazione del Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SRVCC) rimandando ad atti regionali successivi la definizione dei relativi meccanismi operativi e alla realizzazione di un primo periodo di sperimentazione dei servizi;
- nel 2017, è stata condotta una prima circoscritta sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC) a favore di un campione di utenti contenuto, utilizzando la metodologia

sperimentale approvata con Atto dirigenziale n. 756 del 13/06/2017 ed elaborata con il concorso del Centro Servizi di Ateneo per l'Apprendimento Permanente dell'Università degli studi di Bari (C.A.P.);

- con la L.R. 28 dicembre 2018, N. 67, Art. 22 sono state aggiornate le "Disposizioni in materia di certificazione delle competenze", modificando l'art. 29 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 allo scopo di rendere coerente la procedura regionale con il sistema nazionale di certificazione delle competenze;

ATTESO che:

- considerando anche gli esiti della circoscritta sperimentazione realizzata nel 2017, si ritiene **necessario definire il modello operativo di erogazione del servizio IVC** procedendo, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato;
- recependo le richieste del territorio ed in **particolare l'esigenza di qualificazione del sistema socio sanitario e socio assistenziale**, sono stati individuati quali destinatari della sperimentazione le persone occupate presso strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale, interessate ad accedere ad un percorso di validazione delle competenze maturate rispetto alla figura di *Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare* (assistente familiare), codice COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali;
- la validazione delle competenze conseguita consentirà l'accesso alla procedura di certificazione per il conseguimento della qualifica di "assistente familiare", con Commissione nominata dall'amministrazione regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 67/2018 e alla D.G.R. n. 1147/2016;
- per le persone che abbiano conseguito la suddetta qualifica sarà poi possibile accedere alle misure compensative (formazione per riqualificazione) per il conseguimento della qualifica OSS grazie alle modifiche introdotte con il Regolamento Regionale 3 dicembre 2018, n. 17 "Modifiche al R.R. 18 dicembre 2007, n. 28 Figura Professionale *Operatore Socio Sanitario*";
- grazie alla **collaborazione attivata nell'ambito del Tavolo per l'Apprendimento permanente**, i soggetti titolari all'erogazione dei servizi saranno individuati tra i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari e tra i CRIA, che manifesteranno il loro interesse ad aderire all'iniziativa;
- l'oggetto della sperimentazione nonché le finalità e la metodologia sono stati condivisi con le parti interessate nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2019 del Comitato Tecnico regionale di cui alla DGR n. 327/2012;

con il presente provvedimento si intendono approvare i contenuti e le finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC), secondo quanto dettagliatamente descritto negli allegati sub A, B, C e D.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate:

- di approvare i contenuti e le finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC), secondo quanto dettagliatamente descritto negli allegati sub A, B, C e D, parti integranti del presente provvedimento;
- di stabilire che la sperimentazione è rivolta, quali destinatari, alle persone occupate presso strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale, interessate ad accedere ad un percorso di validazione delle competenze maturate rispetto alla figura di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare (assistente familiare), codice COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali;
- di stabilire che i soggetti titolati all'erogazione dei servizi saranno individuati tra i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari e tra i CRIA, che manifesteranno il loro interesse ad aderire all'iniziativa;
- di stabilire che la validazione delle competenze conseguita consentirà l'accesso procedura di certificazione, per il conseguimento della qualifica di "assistenza familiare"; attraverso esame finale, con Commissione nominata dall'amministrazione regionale;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale per l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della sperimentazione, compresa l'adozione dei format di attestazioni in esito al servizio;
- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento con i relativi allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO ASTRUTTURA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO IVC**Indice**

Premessa	1
1. Il quadro di riferimento della sperimentazione del servizio IVC	2
1.1 La modifica del Regolamento Regionale OSS	3
1.2 Il servizio di IVC: modello operativo per la sperimentazione	3
2. Configurazione della sperimentazione del servizio di IVC	4

Premessa

La Regione Puglia è impegnata da diversi anni in un processo di innovazione del sistema di istruzione - formazione - lavoro basato sulle competenze secondo le logiche generali formulate nella D.G.R. n. 2273 del 13-11-2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico regionale". L'architettura del Sistema Regionale delle Competenze risulta composta da:

- standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese come descritte nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP);
- standard di riconoscimento e certificazione, intesi come caratteristiche minime di riferimento per la valorizzazione delle competenze dei cittadini;
- standard formativi, intesi quali caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale relativi alle figure comprese nel RRFP.

Tappa centrale di questo processo è rappresentata dall' istituzione, con la D.G.R. 7 marzo 2013, n. 327 del *Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)*, quale riferimento per il rilascio delle qualificazioni regionali e loro progressiva associazione al Quadro di referenziazione Nazionale, di cui all'art. 3 del Decreto I. 30/06/2015, garantendo in tal modo la spendibilità delle attestazioni.

Con le "Linee guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" (SVCC), di cui alla D.G.R. n. 1147/2016, la Regione Puglia ha definito il quadro di riferimento per l'individuazione e la validazione e per la certificazione delle competenze delineando le caratteristiche del processo di erogazione dei servizi, l'articolazione, i soggetti titolari, le figure di sistema e rimandano ad atti regionali successivi la definizione dei relativi meccanismi operativi.

Il SVCC persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare tutte le competenze che costituiscono il patrimonio delle persone, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzare l'occupabilità e la crescita professionale¹. Le caratteristiche generali del SVCC sono definite in coerenza con quanto previsto:

¹ "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 8.




- dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13² a proposito delle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- dai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze³ e della procedura di certificazione⁴, agli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze⁵ e agli standard minimi di sistema⁶, così come delineati nel D.I. del 30/06/2015⁷.

La messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze dei cittadini è ottenuta, attraverso il SVCC, mediante l'erogazione di due servizi:

- individuazione e validazione delle competenze (IVC);
- il servizio di certificazione delle competenze.

A seguito dell'approvazione delle Linee Guida la Regione Puglia ha condotto, nel 2017, una prima circoscritta sperimentazione del servizio di IVC a favore di un campione di utenti contenuto⁸, utilizzando la metodologia sperimentale approvata con Atto dirigenziale n. 756 del 13/06/2017 ed elaborata con il concorso del Centro Servizi di Ateneo per l'Apprendimento Permanente dell'Università degli studi di Bari (C.A.P.).

1. Il quadro di riferimento della sperimentazione del servizio IVC

Al fine di rendere esigibile su larga scala il servizio di IVC la Regione Puglia, considerando anche gli esiti della circoscritta sperimentazione realizzata nel 2017, ha ritenuto necessario definire il *modello operativo di erogazione del servizio IVC*, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato.

Gli elementi di contesto in cui si colloca la sperimentazione sono quindi costituiti da:

- a) esigenza di qualificare il personale, in servizio, con esperienze lavorative significative maturate nell'ambito dei servizi socio-assistenziali;

² Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92".

³ Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

⁴ Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

⁵ Art. 6 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

⁶ Art. 7 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

⁷ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

⁸ Il campione era costituito da rifugiati di origine afgana con esperienza pluriennale nell'ambito della mediazione interculturale e linguistica in Italia, numerose partecipazioni a corsi di formazione e seminari attinenti la mediazione interculturale, interessati ad ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali riferibili alla figura professionale compresa nel RRFP RP di Tecnico della mediazione interculturale



- b) impegno, da parte della Regione Puglia, nella definizione del modello operativo di erogazione del servizio di IVC. Il modello operativo è stato definito dalla Regione Puglia nell'ambito dei lavori del *Tavolo per l'apprendimento permanente* cui partecipano rappresentanti delle Università e del Politecnico di Bari e dei CPIA;
- c) volontà, da parte della Regione Puglia, di sperimentare il modello operativo del servizio di IVC per soddisfare le esigenze di qualificazione del personale con esperienze lavorative significative di cui al punto a.

1.1 La modifica del Regolamento Regionale OSS

Con Regolamento Regionale 3 dicembre 2018, n. 17 sono state introdotte modifiche al R.R. 18 dicembre 2007, n. 28 relativo alla "Figura Professionale Operatore Socio Sanitario" con i seguenti obiettivi:

- consentire che operatori in possesso di qualifiche professionali di "Assistente Familiare", afferenti all'area dell'assistenza di base alla persona, possano accedere ai corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità formative fuori Regione;
- rendere disponibili sul territorio regionale i servizi di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che anche l'esperienza lavorativa acquisita con mansioni da operatore dell'assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta, per l'accesso ai corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS.

La modifica si è resa necessaria anche allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi socio assistenziali erogati nel territorio regionale, dando una possibilità di riqualificazione ai dipendenti delle aziende operanti nel settore, attraverso una maggiore valorizzazione delle competenze non formali e informali acquisite nel tempo.

Infatti, a partire da questo intervento legislativo, la Sezione Formazione professionale intende porre i presupposti per dare avvio al percorso sperimentale di individuazione e validazione delle competenze finalizzato alla certificazione della qualifica di "Operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare (Assistente familiare)" COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali, avente come destinatari i dipendenti non qualificati di aziende private del settore socio assistenziale. Il conseguimento di tale titolo, introdotto nella nuova versione del regolamento quale qualifica intermedia prima dell'OSS, consentirebbe agli stessi destinatari di poter accedere alle misure compensative (formazione per riqualificazione) già previste.

1.2 Il servizio di IVC: modello operativo per la sperimentazione

La Regione Puglia, nel definire il servizio di IVC ha adottato una metodologia di *lavoro partecipata e sperimentale* coinvolgendo nella progettazione del modello operativo di servizio il *Tavolo Regionale in materia di Apprendimento Permanente (TAP)*.

Il TAP, convocato dall'Assessorato al Diritto allo studio, Lavoro e Formazione Professionale a gennaio 2018 ed operante nella cornice di quanto previsto nella L. 92/2012 a proposito del sistema nazionale di certificazione e delle reti territoriali⁹ e di quanto sottoscritto in sede di Conferenza Unificata a tale proposito¹⁰ è partecipato:

⁹ Legge 28 giugno 2012 n.92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". La legge 92/2012 all' art. 4, comma 55 individua, nelle reti territoriali, i contesti nei quali dare attuazione all'apprendimento



- dalle Sezioni regionali afferenti ai sistemi della formazione professionale, istruzione e lavoro;
- dalle Università di Bari, Foggia, Salento e del Politecnico di Bari, secondo quanto previsto nella D.G.R. 980/2017 di approvazione del Protocollo d'intesa per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia - Università - Politecnico;
- e dalla rete dei CPIA regionali, secondo quanto previsto dalla proposta di D.G.R. relativa al Protocollo di intesa tra Regione Puglia - Ufficio scolastico regionale in corso di sottoscrizione e approvazione.

Attraverso i lavori del TAP e la riflessione su andamento ed esiti della contenuta sperimentazione di erogazione del servizio condotta nel 2017, è stato messo a punto un *modello operativo* del servizio di IVC da sottoporre a sperimentazione *estensiva*, prima della eventuale adozione definitiva da parte della Regione Puglia.

Il modello operativo ha comportato la formalizzazione ai fini della sperimentazione dei seguenti aspetti del servizio:

- processo di erogazione del servizio IVC e strumenti di supporto alla sua erogazione;
- requisiti degli enti titolati dalla Regione Puglia all'erogazione del servizio IVC (logistico/organizzativi e professionali).

2. Configurazione della sperimentazione del servizio di IVC

La sperimentazione del modello di servizio IVC che la Regione Puglia intende realizzare avrà la seguente configurazione:

- **Destinatari:** i destinatari della sperimentazione del servizio IVC sono costituiti da personale occupato presso strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale, interessato all'adesione ad un percorso che comporta la validazione delle competenze maturate rispetto alla figura di *Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza familiare*, codice COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali e il successivo riconoscimento delle competenze validate in termini di conseguimento della qualifica. Per individuare i destinatari della sperimentazione, la Regione Puglia emanerà un Avviso diretto a persone occupate; coloro che riterranno di aver maturato, attraverso l'esperienza professionale ed eventuali titoli pregressi, competenze afferenti alle figura di "Assistente familiare" ed alle relative Unità di

permanente e stabilisce che gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla loro realizzazione siano definiti tramite apposita intesa in sede di Conferenza Unificata. Le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, all'accesso al lavoro dei giovani, alla riforma del welfare, all'invecchiamento attivo, all'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Nelle reti sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

- a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

¹⁰ Intesa in Conferenza Unificata del 20.12.2012 sulle *Politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali* e Accordo in Conferenza Unificata del 10.07.2014 sulle *Linee strategiche di intervento per l'apprendimento permanente e le reti territoriali a livello nazionale* si è stabilito che le reti territoriali.



Competenza¹¹, aderendo alla sperimentazione potranno usufruire dei servizi erogati dai Soggetti titolati aventi le caratteristiche definite nella DGR 1147/2016 e successive disposizioni regionali sulla sperimentazione. A seguito dell'erogazione del servizio di IVC le persone che avranno conseguito la validazione di tutte le competenze afferenti alla figura di "Assistente familiare" (COD. 428 del RRFP) potranno accedere alla procedura di certificazione che consente di ottenere, a seguito del superamento di un esame, da realizzarsi con il ricorso ad una commissione composta ai sensi dell' art. 22 della L.R. 67/2018¹², la relativa qualifica.

- **Erogatori del servizio di IVC:** gli erogatori del servizio IVC nella sperimentazione sono costituiti dai soggetti titolati ai sensi della D.G.R. n. 1147/2016, compresi tra i firmatari dei protocolli di intesa per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze sottoscritti dalla Regione Puglia e le Università/Politecnico di Bari e dalla Regione Puglia e l' Ufficio Scolastico Regionale ed in possesso degli specifici requisiti logistici, organizzativi e professionali definiti nel documento "*Requisiti enti titolati all'erogazione sperimentale del servizio IVC (logistici, organizzativi e professionali)*" messo a punto nel novembre del 2018 nell'ambito dei lavori del TAP.

E' previsto che, nella fase di avvio della sperimentazione, gli enti titolati siano individuati tra i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari e tra i CPIA, che manifesteranno il loro interesse ad aderire all'iniziativa.

Gli erogatori dei servizi saranno individuati dalla Regione Puglia tra i soggetti titolati di cui sopra che avranno risposto ad una specifica manifestazione di interesse.

- **Servizio IVC:** il servizio IVC è erogato in conformità al processo e agli strumenti definiti nel documento "*Strumenti e procedure per l' Individuazione e validazione delle competenze*" messo a punto nel novembre del 2018 nell'ambito dei lavori del TAP. Nell' erogazione del servizio gli enti titolati si uniformano alle indicazioni relative alle durate previste nel documento "*Tempi di erogazione del servizio IVC per la sperimentazione*".

- **Formazione del personale da coinvolgere nell'erogazione del servizio IVC:** il personale impegnato nell'erogazione sperimentale del servizio IVC, oltre ad essere in possesso degli specifici requisiti professionali formalizzati nel documento "*Requisiti enti titolati all'erogazione sperimentale del servizio IVC (logistici, organizzativi e professionali)*", è previsto sia coinvolto dalla Regione Puglia in specifiche iniziative di formazione volte allo sviluppo delle necessarie competenze richieste dalla sperimentazione e propedeutiche alla sua realizzazione.

- **Monitoraggio e valutazione della sperimentazione:** la sperimentazione dell'erogazione del servizio IVC è previsto sia accompagnata da specifiche azioni di monitoraggio e valutazione in itinere e finali utili a comprendere, attraverso la raccolta e l'analisi di dati e informazioni l'andamento della sperimentazione, eventuali scostamenti da quanto progettato, le ragioni degli scostamenti, gli esiti della sperimentazione, la valutazione da parte degli utenti e degli operatori del servizio erogato.

¹¹ Le unità di competenza componenti la figura di assistente familiare sono le seguenti: 1. assistenza alla persona nella attività della vita quotidiana (ADL Autonomy Daily Living); 2. intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico sanitarie; 3. collaborazione alle attività di assistenza socio sanitaria all'utente).

¹² Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)".



*ALLEGATO B



***Servizio di Individuazione e validazione
Strumenti e Procedure***



*Allegato B***Sommario**

Premessa	3
1. Il servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC)	5
1.1 La configurazione del processo	5
1.2 Il processo di IVC: fase di ACCESSO/ACCOGLIENZA	8
1.3 Il processo di IVC: fase di IDENTIFICAZIONE	11
1.4 Il processo di IVC: fase di VALUTAZIONE	20
1.5 Il processo di IVC: fase di ATTESTAZIONE	30





Premessa

La Regione Puglia, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹, con la D.G.R. n. 2273 del 13-11-2012, "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico regionale" ha inteso dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un *Sistema Regionale di Competenze*, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che potessero costituire i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Quale tassello centrale del disegno complessivo la Regione Puglia istituisce, con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013, il *Repertorio Regionale delle Figure Professionali* successivamente adottato, nei suoi contenuti descrittivi, con atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1277 del 02/12/2013.

Con la successiva D.G.R. n. 1147/2016 la Regione Puglia ha approvato le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", istituendo il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (d'ora in poi SVCC RP) e formalizzandone le principali caratteristiche.

Il SVCC RP persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare le competenze che costituiscono il patrimonio delle persone, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzare l'occupabilità e la crescita professionale². Si articola in due servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze (d'ora in poi IVC);
- Certificazione delle competenze.

Le caratteristiche generali del SVCC RP sono definite in coerenza con quanto previsto:

- dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 a proposito delle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- dai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze³ e della procedura di certificazione⁴, agli standard minimi di attestazione e

¹ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'art. 2 del decreto, comma 1, punto "f" definisce l' <<ente pubblico titolare>> come: "... amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze".

² D.G.R. n. 1147/2016, "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 8.

³ Al comma 1, art. 5 del D.L. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".





registrazione delle competenze⁵ e agli standard minimi di sistema⁶, così come delineati nel D.I. del 30/06/2015⁷.

Per dare seguito alle Linee Guida la Regione Puglia è impegnata attualmente in un lavoro di progettazione del *modello operativo* relativo al SVCC RP, quindi nella definizione degli aspetti di attuazione del sistema.

Nella definizione del modello operativo del servizio di IVC la Regione Puglia ha coinvolto il *Tavolo regionale in materia di apprendimento permanente*, i cui lavori sono stati avviati nel gennaio del 2018.

Il Tavolo ha condiviso un piano di lavoro atto a perseguire la finalità assegnata ed un metodo di lavoro. Il Piano di lavoro prevede che, come primo obiettivo, sia messa a punto una proposta relativa agli strumenti e procedure di erogazione del servizio di IVC.

Il presente documento, dando seguito al Piano di lavoro, contiene una prima versione della proposta relativa agli strumenti e procedure per l'erogazione del servizio di IVC.

I contenuti del presente documento potranno essere oggetto di affinamento/revisione al fine di garantire la necessaria coerenza delle soluzioni tecniche individuate con le *Linee Guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze per gli enti pubblici titolari* di cui all'art. 3 comma 5 del D. lgs 13/2013 in via di adozione ⁸da parte del Comitato Tecnico Nazionale..

Attraverso successivo Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale saranno approvati i formati delle diverse attestazioni rilasciate in esito all'erogazione del servizio nelle diverse fasi componenti (Documento di trasparenza; Documento di validazione e Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità.

⁴ Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

⁵ Art. 6 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

⁶ Art. 7 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

⁷ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

⁸ la versione più avanzata, a cui si fa riferimento allo stato attuale, corrisponde a quella del 17.12.2018 proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e concordata con le Regioni e le Province autonome





1. Il servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC)

L' IVC consente il riconoscimento, da parte di un <<ente titolato>>⁹ dalla Regione Puglia all'erogazione del servizio, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini dell' individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite nei contesti di apprendimento formali in coerenza con le indicazioni nazionali in materia¹⁰.

Sono oggetto di individuazione e validazione singole conoscenze e capacità/abilità e competenze di qualificazioni riconducibili al Quadro Nazionale o anche non afferenti allo stesso purchè contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti del D.I. 30.06.2015¹¹.

1.1 La configurazione del processo

Il processo relativo al servizio di IVC si articola nelle fasi di Identificazione – Valutazione – Attestazione; esse sono precedute dall' Accesso/Accoglienza, fase propedeutica all'attivazione del servizio.



La configurazione del processo è conforme a quanto previsto nella normativa nazionale in materia¹².

Le competenze oggetto di individuazione e validazione sono definibili come *la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*¹³.

⁹ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L' art. 2 del decreto, comma 1, punto "g" definisce l' <<ente titolato>> come: "... soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).".

¹⁰ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, art. 2, comma 1, lettera "i"; DI 30.06.2015, art. 5, comma 1, punto "a".

¹¹ "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 17.

¹² Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, art. 5; DI 30.06.2015, Allegato 5, tabella 2.

¹³ D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e.





Le competenze oggetto di individuazione e validazione possono essere frutto di apprendimento formale, non formale, informale:

- l'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari¹⁴;
- l'apprendimento non formale, è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, si realizza al di fuori dei contesti di apprendimento formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese¹⁵;
- l'apprendimento informale si realizza, anche a prescindere da una scelta intenzionale, nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero¹⁶.

Costituiscono riferimento per l'IVC e per la Certificazione delle competenze le qualificazioni comprese nel *Repertorio Regionale delle Figure Professionali* (d'ora in poi RRF) istituito con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 e adottato con atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, n. 1277 del 02/12/2013.

Costituiscono riferimento per l'IVC, inoltre, anche le qualificazioni comprese nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (d'ora in poi QNQR)¹⁷, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali¹⁸ o qualificazioni non comprese nel QNQR purché rispondenti ai criteri previsti nel D.I. 30.06.2015¹⁹.

Le competenze individuate e validate sono formulate secondo i codici propri dello standard di riferimento utilizzato nell'erogazione del servizio.

¹⁴ D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera b.

¹⁵ D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera c.

¹⁶ D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera d.

¹⁷ Il Comma 3 dell'art 3 del D.I. 30.06.2015 stabilisce che: "3. Il quadro nazionale e' organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi: a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3; c) referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF".

¹⁸ D. lgs 13/2013, art. 8.

¹⁹ I requisiti sono specificati al comma 3, art. 3 del D.I. 30.06.2015, con esclusione della lettera c.





Lo standard di riferimento del RRFP della Regione Puglia per la formulazione delle competenze è costituito dalle Unità di Competenza (UC). Ad una Figura professionale possono essere associate una o più UC. Ciascuna UC è dotata di un codice identificativo e la sua denominazione corrisponde a quella dell' Area di Attività (AdA) che identifica il contenuto essenziale dell'attività professionale della figura.

A ciascuna UC sono associate un insieme di capacità/abilità e conoscenze che consentono, se mobilitate, di esprimere la specifica performance che nello standard è adeguatamente formalizzata.

A seguire un esempio di UC relativa alla Figura professionale dell' Operatore/operatrice per attività di taglio multifunzione. Per approfondimenti sulla configurazione delle qualificazioni comprese nel RRFP della Regione Puglia si rimanda alla normativa regionale²⁰.

Codice UC - 1197

Denominazione AdA	taglio automatico-tecnologico di materie prime per la produzione
Descrizione della performance	realizzare le materie prime di qualità standard (pellami, tessuti, altre materie prime) per l'esecuzione delle commesse di produzione, utilizzando le tecnologie per il taglio automatico-tecnologico, in modo da ottimizzare la qualità dell'output e ridurre i consumi
Capacità/Abilità	- controllare la congruenza del consumo di materia prima rispetto ai parametri predefiniti, segnalando eventuali difformità agli enti a ciò predisposti - effettuare il taglio, avendo programmato la macchina in base a modello/taglie presenti nella commessa e tenendo conto della qualità della materia prima a disposizione - effettuare un abbinamento tra tutti i pezzi richiesti dalla commessa di produzione e qualità della materia prima disponibile (dimensioni-parti del pellame-segnature), in modo da ottimizzare qualità dell'output e consumi di materia prima - sviluppare i programmi di taglio per le varie taglie, confrontandosi sui problemi con modelliera e magazzino materie prime - valutare l'idoneità del materiale ricevuto in relazione ai modelli da tagliare, confrontandosi eventualmente con magazzino materie prime e modelliera
Conoscenze	- attrezzature e tecniche per il taglio automatico-tecnologico di materie prime di qualità standard per la produzione industriale, per la realizzazione delle attività di taglio automatico-tecnologico per la produzione - caratteristiche morfologiche, merceologiche e fisiche delle materie prime di qualità standard (pellami, tessuti, altri materiali), per realizzare le attività di taglio automatico-tecnologico per la produzione - ciclo di produzione del prodotto e modalità di uso di strumenti e macchine per la lavorazione industriale del manufatto, per valutare i parametri di qualità dei materiali da fornire, in relazione al modello da produrre

Nell'ambito della sperimentazione del servizio IVC è previsto l'accesso alla certificazione nel caso in cui sia stata conseguita la validazione di tutte le competenze corrispondenti ad una intera qualificazione.

²⁰ D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013, di istituzione del *Repertorio Regionale delle Figure Professionali* e atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, n. 1277 del 02/12/2013 di adozione dello stesso.

[Handwritten signature]

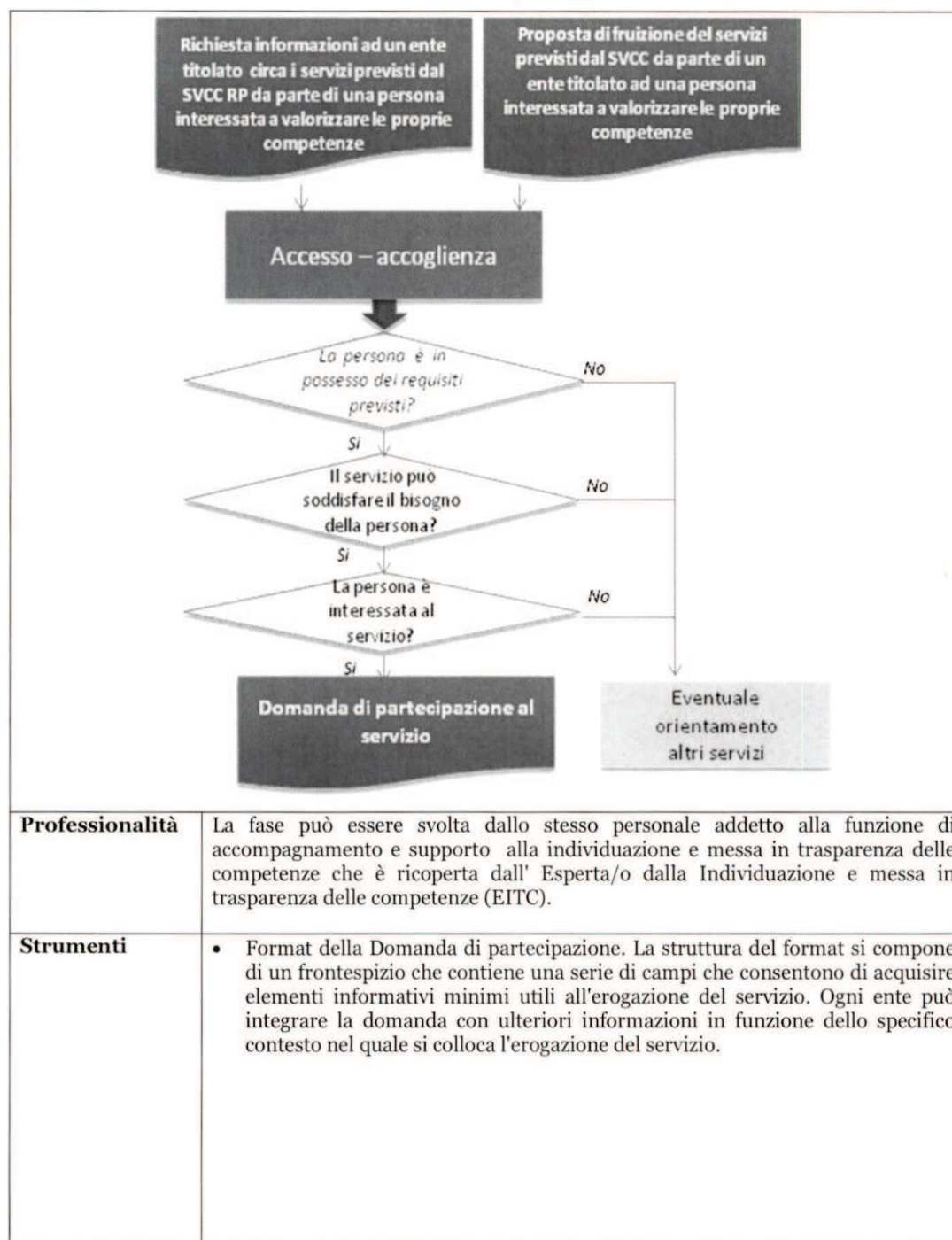




1.2 Il processo di IVC: fase di ACCESSO/ACCOGLIENZA

Collocazione fase nel processo	
Scopo	Porre le persone in condizione di partecipare in modo attivo e consapevole alla fruizione del servizio di IVC.
Input	- Richiesta di informazioni sui servizi previsti dal SVCC RP (Individuazione e validazione delle competenze e Certificazione) da parte di una persona interessata a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite posta ad un ente titolato dalla RP. - Proposta di fruizione dei servizi previsti dal SVCC da parte di un ente titolato dalla RP ad una persona interessata a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite.
Metodo	Informazione in presenza (con modalità a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (attraverso piattaforma web).
Output	- Se la persona intende fruire del servizio: sottoscrizione di una domanda di partecipazione al servizio di IVC conservata dal soggetto attuatore e registrata nel sistema informativo in uso (opzione LG) - Se la persona <i>non fruisce</i> del servizio: eventuale orientamento ad altro servizio.
Attività	- La persona interessata a valorizzare le proprie competenze è accolta ed informata circa scopo ed articolazione del SVCC RP (servizi, accertamenti, ruoli coinvolti, attestati rilasciabili, modalità, tempi e impegni previsti). - L'operatore, interagendo con l'utente, fornisce indicazioni circa i requisiti per la partecipazione al servizio (la persona deve aver maturato esperienze lavorative, formative, extraprofessionali, ecc. atte ad essere riconoscibili in termini di competenze) e sonda l'effettivo bisogno del servizio stesso per la persona. - Se la persona ha i requisiti richiesti, il servizio sembra soddisfare il suo bisogno ed è interessata alla fruizione, l'operatore acquisisce la domanda di partecipazione al servizio ed eventuale documentazione in suo possesso, utile a testimoniare le esperienze e competenze. - Se la persona non ha i requisiti e/o il servizio non risponde ai suoi bisogni e/o non è interessata alla sua fruizione, è eventualmente orientata verso altri servizi.





[Handwritten signature]





Logo Regione Puglia

Logo ente titolato all'erogazione del servizio

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI
INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**
FRONTESPIZIO

Io sottoscritto/a (nome e cognome)
 codice fiscale
 nata/o a (.....) il
 residente in
 recapito telefonico e-mail

a seguito dell'incontro/colloquio realizzato in data odierna dichiaro che:

- sono stata/o informato/a sul significato, gli scopi, l'articolazione del servizio, gratuito e ad adesione volontaria, di Individuazione e Validazione delle Competenze,
- sono interessata/o e disponibile a partecipare al servizio,
- sono consapevole del tipo di impegno individuale che la partecipazione al servizio richiede vista la sua articolazione complessiva

e ritengo di potermi impegnare nel percorso proposto e di essere pronta/o a svolgere le attività richieste con puntualità.

L'operatoredell'ente titolato dalla Regione Puglia all'erogazione del servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze, dichiara di:

- aver informato l'utente sulle caratteristiche del servizio, gratuito e ad adesione volontaria, di Individuazione e Validazione delle Competenze,
- aver verificato l'interesse e la disponibilità dell'utente a fruire del servizio.

	Luogo e Data		Luogo e Data	
	Firma utente		Firma Operatore	

Informativa privacy

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)dichiara inoltre di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti precisati nell'informativa.

	Luogo e Data			
	Firma utente			

Allegati:

- 1: Breve descrizione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze
- 2: Informativa sul diritto di accesso ai dati personali





1.3 Il processo di IVC: fase di IDENTIFICAZIONE

Collocazione fase nel processo	
Scopo	Supportare la persona nella messa in trasparenza delle proprie competenze e nella loro appropriata documentazione attraverso <i>evidenze</i> , ovvero prove atte a testimoniare le competenze acquisite (per approfondimenti sulle evidenze si veda la scheda contenuta nella sezione "Strumenti", in calce al paragrafo)
Input	• Domanda di partecipazione al servizio • Eventuale documentazione a supporto (evidenze)
Metodo	La fase si realizza con il ricorso ad uno o più colloqui individuali e/o altre strategie di ricognizione. Se durante l'erogazione del servizio: • <i>si rilevano le condizioni minime di successo</i> (esperienza adeguata e pertinente e/o evidenze esaustive e riconducibili agli standard professionali di riferimento) → la persona è informata circa esiti, possibilità di prosecuzione nella valutazione, prassi valutative e di ogni altro elemento utile; • <i>non si rilevano le condizioni minime di successo</i> → il servizio ha termine, la persona è informata degli esiti e orientata verso altri servizi/attività.
Output	• Competenze identificate e documentate nel Documento di trasparenza che può essere trattenuto dall'ente titolato se la persona <i>procede nella valutazione, fase successiva di fruizione del servizio</i> • Contenuti del Documento di trasparenza registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione, opzione valida se la persona <i>non procede nella valutazione, fase successiva di fruizione del servizio</i>
Professionalità	• Personale addetto alla Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze (DM 30.06.2015), denominato Esperto/o dalla Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) • L' EITC firma il Documento di trasparenza.
Attività	• Ricostruzione delle esperienze dichiarate dalla persona • Identificazione competenze corrispondenti alle esperienze • Produzione delle evidenze • Raccolta evidenze in un Dossier individuale • Redazione del Documento di trasparenza tracciabile nell'ambito del SI in uso • Registrazione informazioni nello Strumento di raccolta delle informazioni • Eventuale predisposizione CV Europass • Eventuale elaborazione di una proposta di completamento
<u>Ricostruzione</u>	L' EITC, seguendo una serie di passaggi logico/metodologici, approfondisce innanzi

2





esperienze dichiarate dalla persona

tutto con l'utente le finalità per le quali è stato attivato il servizio e quindi lo supporta nella ricostruzione delle proprie esperienze formative, di lavoro, di volontariato, ecc., anche avvalendosi della documentazione resa disponibile dall'utente. Le informazioni sono progressivamente registrate nel format del Documento di trasparenza disponibile nel SI della RP.

L' EITC, considerando quindi la documentazione già resa disponibile dall'utente, la finalità per la quale è stato attivato il servizio ed avvalendosi del RRFP della Regione Puglia o, se necessario, di altri Repertori, concorda con l'utente le ulteriori eventuali evidenze da produrre per testimoniare adeguatamente le esperienze ricostruite e non avallate da appropriate prove. Le evidenze sono prove atte a testimoniare sia le esperienze ricostruite che le competenze maturate. Un approfondimento sulle evidenze negli "Strumenti", in calce al paragrafo.

A seguire uno schematico flusso relativo allo svolgimento dell'attività.



Identificazione competenze

- L' EITC, considerando le finalità per le quali è stato avviato il servizio, la ricostruzione delle esperienze e le evidenze già rese disponibili, inizia a *mettere in trasparenza* le competenze possedute dall'utente attraverso un'operazione di "traduzione", ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza, delle esperienze maturate nelle competenze di qualificazioni comprese nel RRFP della Regione Puglia o, se necessario, nel QNQR o in altri Repertori purchè rispondenti ai criteri previsti nel DM 30.06.2015.
- La messa in trasparenza si realizza normalmente alla presenza dell'utente, può essere perfezionata in back office dall' EITC e quindi condivisa

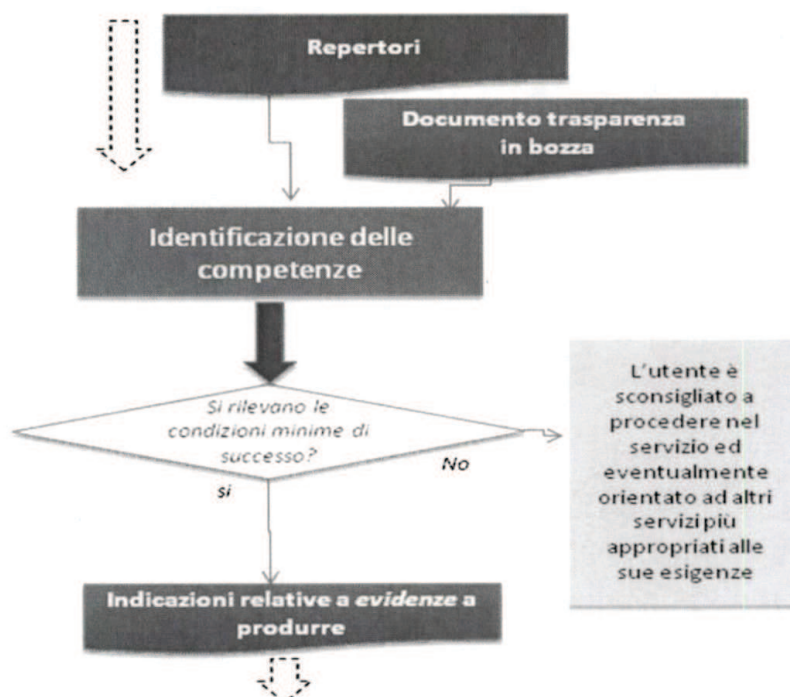




successivamente in presenza con l'utente.

- Se l'utente dichiara di non possedere elementi di una o più competenze l'operatore sconsiglia di procedere con il servizio per assenza delle condizioni minime di successo.

A seguire uno schematico flusso relativo allo svolgimento dell'attività



Produzione evidenze.
Raccolta evidenze in un Dossier individuale e Redazione Documento trasparenza

- L'utente raccoglie le evidenze pattuite con l'EITC atte ad avallare le esperienze maturate in qualità di "evidenza".
- Qualora le evidenze fossero già disponibili nei sistemi informativi della Regione Puglia l'EITC provvede direttamente, facendo seguito a quanto concordato con l'utente, ad acquisirle.
- Una volta che le evidenze sono state prodotte e rese disponibili l'EITC supporta l'utente nella selezione delle evidenze più adatte a testimoniare le esperienze ricostruite e le competenze individuate ed eventualmente a concordare la necessità della produzione di ulteriori prove.
- L'EITC, nel supportare l'utente, applica criteri di validità, coerenza e completezza delle evidenze, al fine di costruire un documento di trasparenza utile ai fini concordati che, in fase di valutazione, possa avere esiti potenzialmente positivi in termini di validazione delle competenze





identificate. Le ragioni per cui si applicano i criteri possono essere così sintetizzate:

- **validità:** è necessario che le evidenze che testimoniano le competenze e le esperienze siano valide dal punto di vista formale. La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo in termini di *correttezza formale delle evidenze* nella successiva fase di valutazione;
 - **coerenza:** è necessario che le evidenze rispecchino/siano appropriate rispetto a quanto devono rappresentare (esperienza ricostruita e competenze). La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo circa il *grado di attendibilità/certezza delle evidenze* nella successiva fase di valutazione;
 - **completezza:** le evidenze devono "testimoniare" tutte le esperienze ricostruite e contemporaneamente, tutte le competenze identificate. La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo circa il *grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze* nella successiva fase di valutazione.
- L' EITC procede quindi a completare la redazione del Documento di trasparenza perfezionando le diverse sezioni in cui esso è articolato e inserendo le informazioni relative alle evidenze. Le evidenze sono raccolte in un Dossier individuale che assume la configurazione di un fascicolo personale (sorta di raccoglitore organizzato delle evidenze) dotato di frontespizio con il logo dell'ente titolato, i dati della persona, un elenco numerato delle evidenze e, all'interno del Dossier, le evidenze stesse. Il format del Dossier individuale è a cura dell'ente titolato all'erogazione del servizio. Il Dossier potrà assumere specifiche configurazioni in funzione di ambiti particolari di erogazione del servizio.
 - Un approfondimento sulle evidenze negli "Strumenti", in calce al paragrafo.

A seguire uno schematico flusso relativo allo svolgimento dell'attività

R





Registrazione
esiti nello
Strumento di
raccolta delle
informazioni.

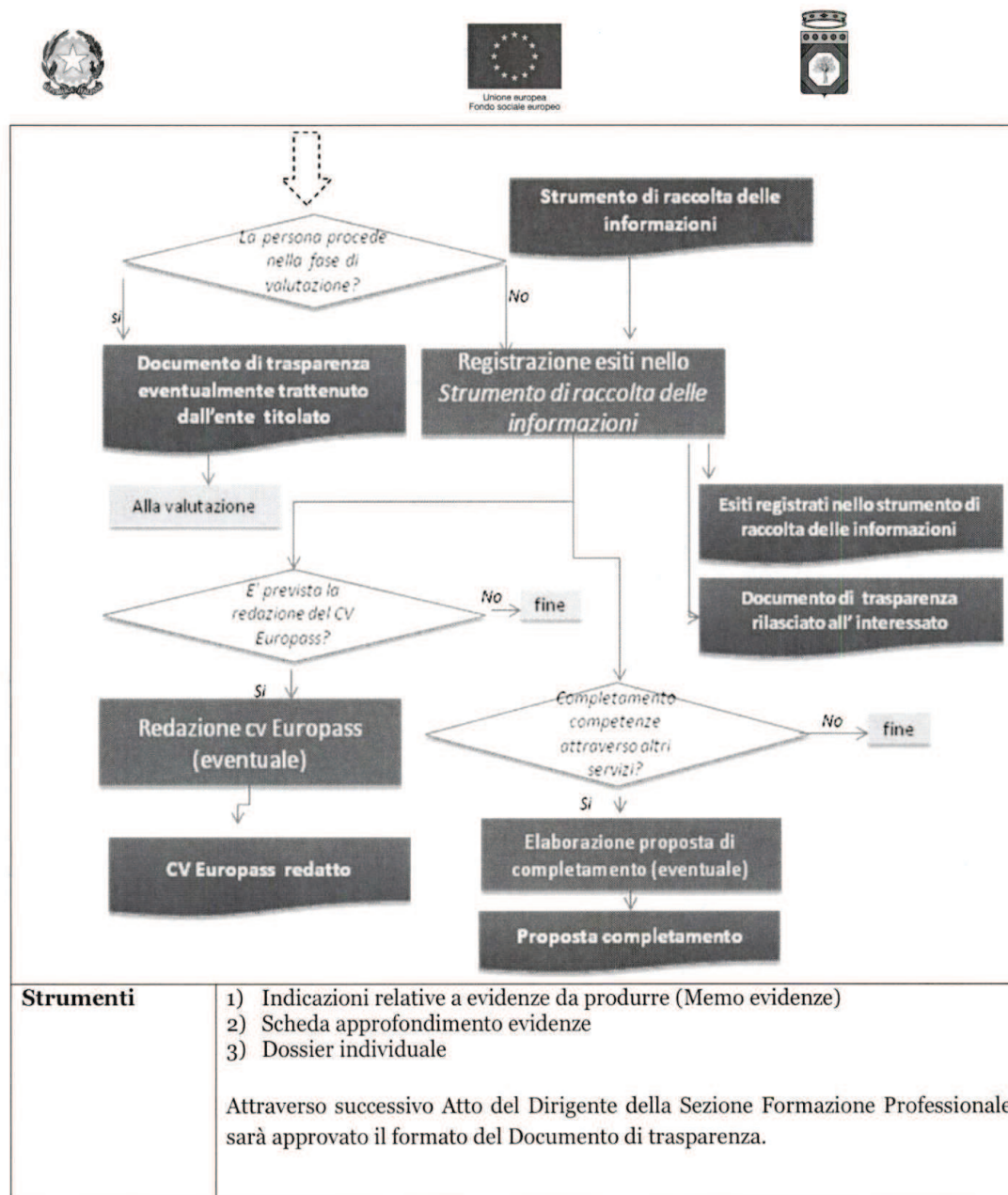
Redazione CV
Europass
(eventuale).

Elaborazione
proposta
completamento

- L' EITC verifica se l'utente è interessato a procedere alla fase di valutazione. In questo caso il Documento di trasparenza può essere trattenuto presso l'ente titolato altrimenti, se richiesto, è rilasciato all'interessato.
- Se la persona non accede alla valutazione si procede quindi alla registrazione degli esiti nello Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione Puglia.
- All'utente, se è prevista tale possibilità nell'ambito di specifiche iniziative autorizzate dalla Regione Puglia, è eventualmente offerto un servizio di supporto alla redazione del CV Europass.
- Se dall'identificazione emergesse un profilo di competenze migliorabile attraverso l'erogazione di altri e diversi servizi, l'ente titolato elabora una proposta di completamento delle competenze ad uso dell'utente con finalità orientativa.

A seguire uno schematico flusso relativo allo svolgimento dell'attività







1) Strumento: Memo evidenze - IPOTESI format

Memo Evidenze

Relative all' esperienza professionale ed extraprofessionale	Produzione a cura dell' interessato	Produzione a cura dell' Ente	Eventuali note
☐ ...	☐	☐	
☐ ...	☐	☐	
☐ ...	☐	☐	
Relative all' esperienza scolastica e formativa	Produzione a cura dell' interessato	Produzione a cura dell' Ente	Eventuali note
☐ ...	☐	☐	
☐ ...	☐	☐	
☐ ...	☐	☐	

Data

Firma operatore

Firma utente

2) Strumento: scheda di approfondimento sulle evidenze

Il processo di individuazione e validazione delle competenze comunque acquisite prevede che le competenze variamente maturate dalle persone, *ricostruite* nella fase di identificazione, siano documentate attraverso delle *evidenze*.

Le evidenze sono definibili come delle *prove* atte a *testimoniare il possesso di determinati apprendimenti* (competenze, abilità, conoscenze) rapportabili alle qualificazioni comprese nel Repertorio assunto a riferimento per il servizio IVC (qualificazioni del RRFP RP; qualificazioni del QNQR; qualificazioni comprese in altri Repertori purchè coerenti con quanto previsto dal DM 30.06.2015 art. 3, comma 3 ad eccezione della lettera "c").

L'assunto è che tali apprendimenti siano stati acquisiti grazie alle esperienze (lavorative, formative, di volontariato, ecc.) che la persona interessata a valorizzare le proprie competenze ha variamente maturato nella sua vita.

A seconda dei *contesti* nei quali le esperienze sono state maturate si possono distinguere:

- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale (scuola, università, formazione professionale, ecc.);
- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento non formali (formazione svolta al di fuori dei contesti di cui al punto precedente, impresa, volontariato, ecc.);
- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento informali (volontariato, associazionismo, vita quotidiana, ecc.).

A seconda della "forma" possiamo distinguere tre tipi di evidenze: documentali, di output, di azione.

Evidenze documentali → sono rappresentate da documenti formali che costituiscono prove di apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale e che risultano





rapportabili agli standard del Repertorio assunto a riferimento.

Sono riconducibili a questa tipologia i seguenti documenti (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- *attestati, titoli, certificati, brevetti, patenti*, che si riferiscono alle esperienze formative della persona (rilasciati da istruzione, università, istruzione e formazione, soggetti privati o non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione);
- *dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di clienti, contratti di lavoro e di collaborazione, dichiarazioni di associazioni/organismi di volontariato, lettere di referenze* che si riferiscono alle esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone.

Le dichiarazioni andrebbero formulate in modo tale che risulti comprensibile il contenuto dell'esperienza professionale/associativa/di volontariato maturata dalla persona e tale contenuto sia agevolmente correlabile con lo standard di riferimento del Repertorio assunto a riferimento.

Evidenze di output → sono rappresentate da semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali, realizzati dalla persona nell'esperienza lavorativa/associativa/di volontariato, nella vita quotidiana, la cui produzione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio di riferimento. Costituiscono evidenze gli output già realizzati dalla persona o prodotti ad hoc ai fini dell'identificazione e validazione delle competenze. Sono riconducibili a questa tipologia di evidenze i seguenti output (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva): campioni di prodotto, presentazioni, traduzioni, verbali, report, programmi informatici, fotografie.

Evidenze di azione → consistono in prove dalle quali è possibile desumere che la persona ha espresso, in certe situazioni, un determinato tipo di comportamento, la cui manifestazione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio di riferimento. Sono riconducibili a questa tipologia di evidenze, ad esempio, testimonianze di persone che hanno visto esprimere il comportamento, registrazioni audio e video del comportamento. Le evidenze di azione sono utili quando si voglia testimoniare il possesso di competenze connotate in senso di *performance*, dove la sequenza di azioni messe in atto dalla persona è centrale.

L' EITC, nel momento in cui concorda le evidenze la cui produzione è a carico della persona coinvolta nel processo, presta attenzione al fatto che le evidenze individuate siano *facilmente producibili* ed in *tempi brevi*, senza *particolari oneri* per la persona.

Nel caso in cui, per svariate ragioni, non sia possibile produrre evidenze a supporto di particolari esperienze e competenze, l' EITC può proporre alla persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze il ricorso all'*autocertificazione* o alla *relazione*.

Con l'*autocertificazione* (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)²¹ la persona può dichiarare il titolo di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica oltre all'iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e l'appartenenza a ordini professionali.

Con la *relazione*, la persona riferisce all' EITC fatti relativi ad esperienze lavorative/di volontariato/associative non altrimenti documentabili e rilevanti ai fini dell'individuazione delle competenze. L' EITC riporta i fatti asseriti dalla persona redigendo una breve/sintetica relazione funzionale all'individuazione delle competenze.

²¹ L' autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione (disciplinata dall'art. 46 del DPR 445/2000) consente al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. Fonte: http://www.reteciviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp





3) Strumento: Dossier individuale

Logo ente titolato

Informazioni personali relative al titolare del Dossier

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Comune (o Stato estero) di nascita	
Comune di residenza	
Comune di domicilio	
Numero di telefono	
E-mail	

Elenco delle evidenze contenute nel Dossier e loro forma di presentazione

Codice	Tipo evidenza (riportare la denominazione ed una descrizione della forma in cui si presenta, ad esempio: 1. diploma di maturità..., documento cartaceo; 2. video di performance teatrale..., cd; ecc.
1.	
2.	
3.	
n.	

[Handwritten signature]





1.4 Il processo di IVC: fase di VALUTAZIONE

Collocazione fase nel processo	
Scopo	Verificare, attraverso una valutazione delle evidenze associate al Documento di trasparenza integrata da una valutazione diretta , il possesso di competenze identificate.
Input	- Format scheda di valutazione delle evidenze - Documento di trasparenza redatto
Metodo	La valutazione delle evidenze è condotta in base ai criteri di: - correttezza delle evidenze, con cui si apprezza se le evidenze sono rispondenti a caratteristiche formali richieste e definite; - valore delle evidenze, si basa sulla distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte; - pertinenza delle evidenze, con cui si apprezza la coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle competenze di interesse per la validazione; e con ausilio di una apposita Scheda di valutazione. La valutazione diretta segue la valutazione delle evidenze. Essa consiste: - nella somministrazione di prove integrative (eventuale); è possibile ricorrere alle prove integrative quando sono interessate alla validazione più persone con caratteristiche simili e vi sia una comunanza di elementi da sottoporre ad accertamento riferibili ad una specifica figura facente parte del RRF della Regione Puglia; - nella realizzazione di un colloquio tecnico (sempre presente), che permette di integrare e approfondire gli esiti dell'analisi delle evidenze. In funzione dei risultati complessivi della fase di valutazione sono possibili i seguenti esiti: • la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di intere UC → si formalizzano gli esiti nel Documento di validazione e la persona è informata circa i risultati conseguiti; se le UC validabili corrispondono a quelle di una intera qualificazione la persona può accedere alla certificazione; • la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di singole conoscenze ed abilità ma non una UC nella sua interezza → è rilasciato il Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità. La persona è informata circa gli esiti della valutazione e delle valorizzazioni delle competenze.
Output	- Documento di validazione - Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità





	- Verbale di validazione - Contenuti del Documento di validazione registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione Puglia
Professionalità	personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (DM 30.06.2015), denominato Esperto/o dalla Validazione e Certificazione Competenze (EVCC) coadiuvato da un Esperto responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare (ESFP)
Attività	- Valutazione del "Documento di trasparenza" attraverso analisi delle evidenze - Valutazione diretta (colloquio ed eventuali prove integrative) - Formulazione del giudizio di validazione - Informazione alla persona circa esiti conseguiti e possibilità ulteriori - Eventuale attivazione della procedura di certificazione
<u>Valutazione del "Documento di trasparenza" attraverso analisi delle evidenze</u>	Il Documento di trasparenza redatto nella fase di identificazione è sottoposto ad una valutazione che ha per oggetto le singole evidenze e la loro attitudine a testimoniare le competenze (UC) cui sono associate, codificate secondo lo specifico standard di riferimento, costituito da qualificazioni comprese nel RRFP della Regione Puglia o, eventualmente, in altro repertorio. La valutazione, condotta dall' EVCC e dall' ESFP, è realizzata in base a 3 criteri: correttezza: apprezza la validità delle evidenze rispetto a caratteristiche prevalentemente formali e porta all'espressione di un giudizio con valore Si/No. Solo le evidenze corrette possono essere sottoposte agli ulteriori criteri di valutazione. Se l' evidenza è costituita da un documento esso deve essere leggibile, privo di cancellature/scarabocchi, il foglio deve essere integro, l' eventuale data visibile, le eventuali firme leggibili. Se il documento è redatto da una ditta dovrà essere presente il logo, i riferimenti della ditta, ecc.; valore: apprezza il grado di attendibilità/certezza delle evidenze e si fonda sulla distinzione tra documenti di parte prima, parte seconda, parte terza. A seconda del valore è attribuito all'evidenza un punteggio che è pari a 0 se l'evidenza è di parte prima, 0,5 se è parte seconda e 1 se è di parte terza. Più in dettaglio: - hanno valore 0 le evidenze che si fondano esclusivamente su quanto asserito della persona, eventualmente da rendere attraverso una autodichiarazione ovvero da evidenze di output di cui tuttavia l'utente non possa dimostrare la paternità; - hanno valore 0,5 evidenze quali attestati rilasciati senza la somministrazione di un esame finale ad opera di un organismo collegiale o commissione di terza parte, ovvero lettere di referenze del datore di lavoro piuttosto che di un dirigente di associazione di volontariato; - hanno valore 1 le evidenze quali Certificati di qualifica o diplomi, rilasciati a seguito di esami condotti ad opera di un organismo collegiale o commissione di terza parte o contratti di lavoro e simili; pertinenza: apprezza il grado di copertura delle competenze da parte delle

[Handwritten signature]





100	:	totale degli elementi della UC (ossia numero delle conoscenze+capacità/abilità)	=	X	:	numero degli elementi di ciascuna UC coperti dalle evidenze.
-----	---	---	---	---	---	--

ALLEGATO 2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE

[illegible]

Timbro

- dapprima un giudizio sulla CORRETTEZZA delle evidenze, che è espresso con modalità sì/no; solo le evidenze valide sono sottoposte alle successive analisi;
- quindi un giudizio relativo al VALORE di ciascuna evidenza, che può essere pari a 0, 0.5, 1;





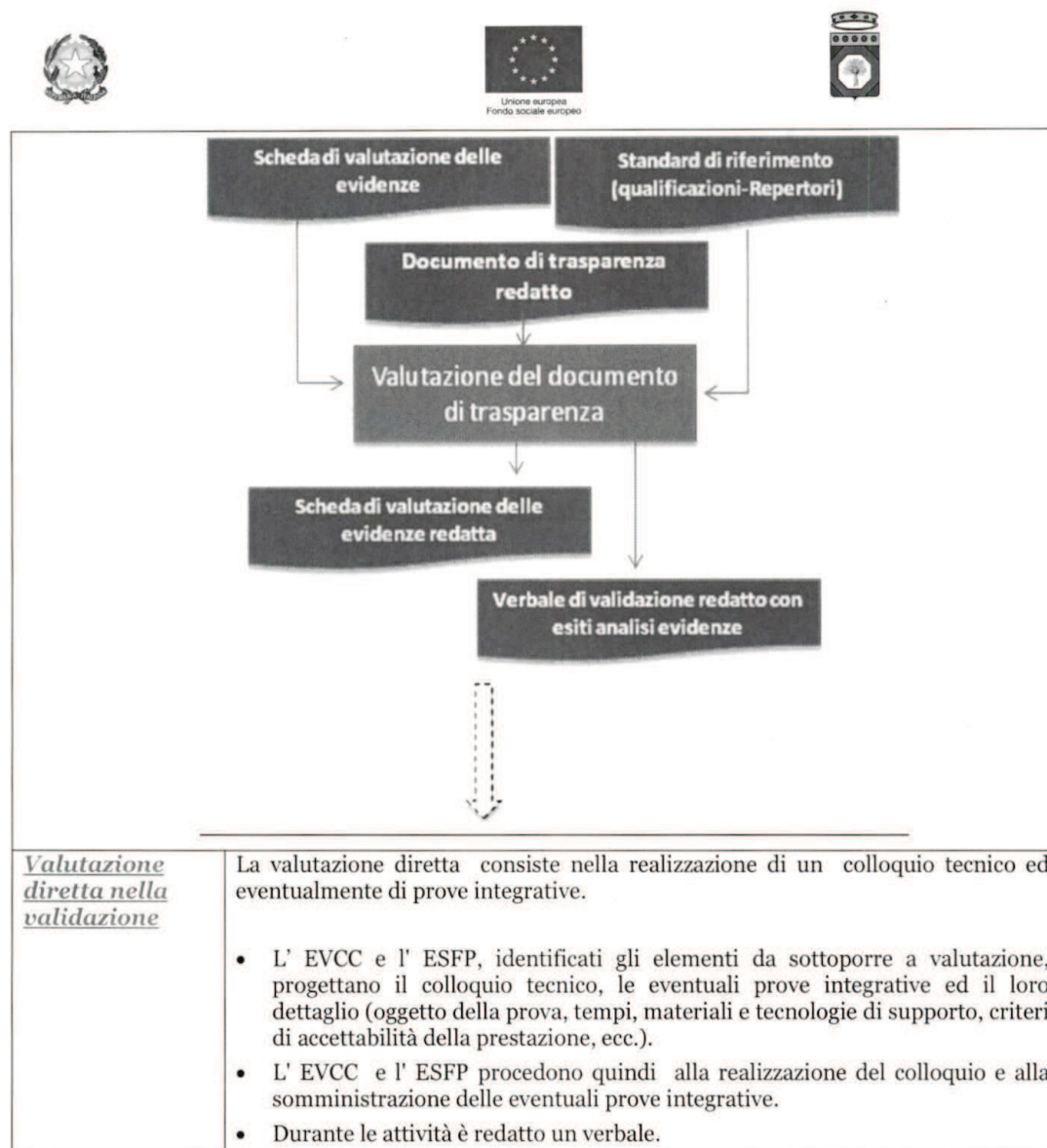
- infine un giudizio circa la **PERTINENZA** delle evidenze, segnalando quali conoscenze e capacità/abilità sono testimoniate da ciascuna evidenza e quali non lo sono e stabilendo, percentualmente, il grado di copertura di ciascuna competenza secondo la proporzione:

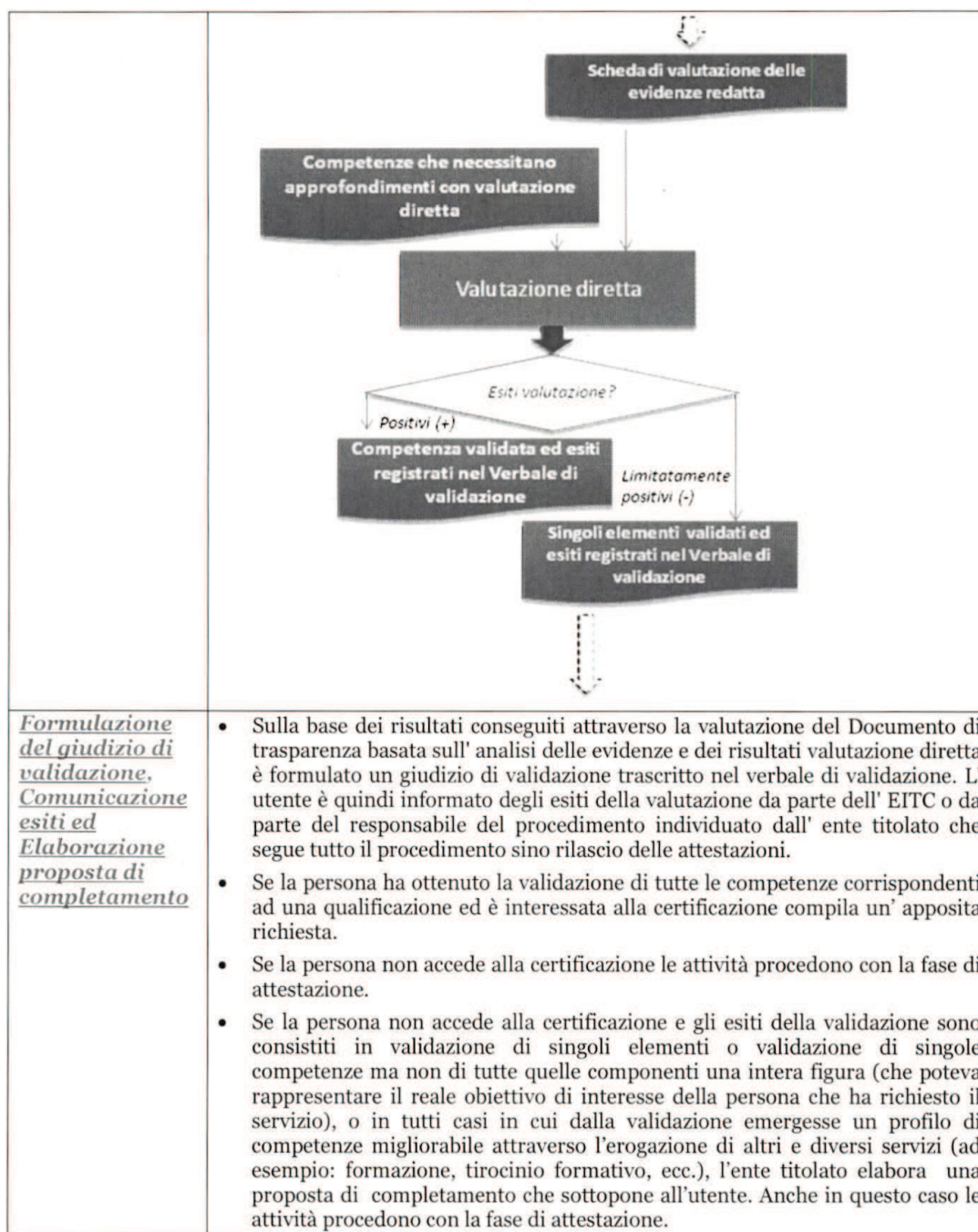
100	:	totale degli elementi della UC (ossia numero delle conoscenze+capacità/abilità)	=	X	:	numero degli elementi di ciascuna UC coperti dalle evidenze.
-----	---	---	---	---	---	--

- 3) Nel verbale di validazione formulano, in ultimo, un **giudizio sintetico sugli esiti della valutazione** (per ciascuna competenza), esplicitando gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel colloquio e nelle eventuali prove integrative.

A proposito delle evidenze connotate da un grado di certezza medio-basso occorre precisare che rientrano in tale insieme le evidenze di parte 1a e quelle di parte 2a e quelle che *non riescono a testimoniare pienamente le competenze* (ad esempio un contratto di lavoro da cui non si riesca a desumere le mansioni/attività svolte dalla persona). Sono, infine, dotate di un grado di certezza alto le *attestazioni* di parte 2a rilasciate da un ente titolato dalla Regione Puglia all'erogazione del servizio di Individuazione e Validazione e del servizio di Certificazione (quali, ad esempio: attestato di validazione; dichiarazione degli apprendimenti) o dal sistema di Istruzione o corrispondenti a contratti di lavoro nei quali siano precisate le attività svolte dal lavoratore e simili.

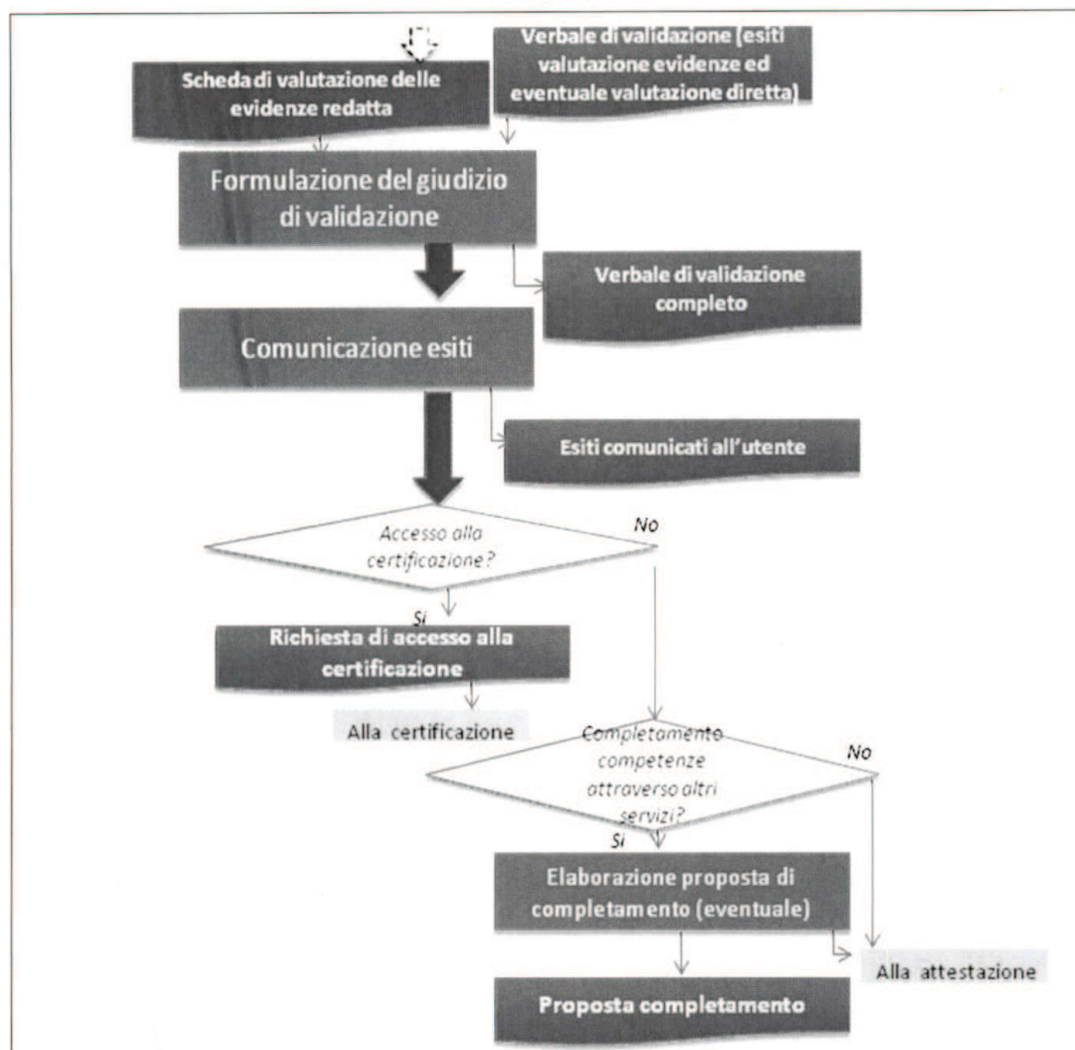






[Handwritten signature]



**Strumenti**

- Scheda di valutazione evidenze
- Verbale di validazione

Strumento: Format della Scheda di valutazione evidenze

[Handwritten signature]



[illegible]

Firma dell'Operatore addetto alla vase dei Validatione:
Nome e Cognome

Timbro




Strumento: Format del Verbale di validazione delle competenze
VERBALE DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Nome e cognome della persona interessata alla validazione	
Luogo e data di nascita	
Soggetto Titolato	

1. Esito dell' Analisi delle evidenze

(formulare, per ciascuna UC sottoposta a valutazione delle evidenze, un giudizio in base ai risultati formalizzati nella Scheda di valutazione delle evidenze)

DENOMINAZIONE UC:

Giudizio (formulato considerando il grado di copertura della competenza ed il valore delle evidenze):

Note: elementi che si intendono approfondire nel colloquio e nelle eventuali prove integrative

Data

Firma EVCC

Firma ESFP

2. Valutazione diretta - Colloquio tecnico

2.1 Indicare andamento del colloquio e domande poste:

2.2 Indicare esiti del colloquio in termini di elementi validabili o meno

Denominazione UC - codice	Elementi da verificare nel colloquio	Esiti
	Elemento 1:	☐ Validabile ☐ Non validabile
	Elemento 2:	☐ Validabile ☐ Non validabile
	Elemento n:	☐ Validabile ☐ Non validabile

Riprodurre il box per ciascuna UC sottoposta a valutazione

Data

Firma EVCC

Firma ESFP

3. Valutazione diretta - Prova integrativa

3.1 Indicare andamento della prova integrativa e suo oggetto:

3.2 Indicare esiti della prova integrativa in termini di elementi validabili o meno

Denominazione UC - codice	Elementi da verificare nella prova pratica	Esiti
	Elemento 1:	☐ Validabile ☐ Non validabile
	Elemento 2:	☐ Validabile ☐ Non validabile
	Elemento n:	☐ Validabile ☐ Non validabile

Riprodurre il box per ciascuna UC sottoposta a valutazione

Data

Firma EVCC

Firma ESFP

4. Giudizio di validazione

Formulare un giudizio che tiene conto dei risultati dell'analisi delle evidenze, dell'eventuale colloquio e dell'eventuale prova pratica.

Denominazione UC - codice	Esiti complessivi	Note
	☐ 1. validabile	
	☐ 2. validabili solo i seguenti singoli elementi:	
	☐ 3. non validabile	

Riprodurre il box per ciascuna UC sottoposta a valutazione

L'insieme delle competenze validabili corrisponde all'intera figura professionale di:

Data

Firma EVCC

Firma ESFP





Strumento: Format della Richiesta di accesso alla certificazione

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL' ESAME DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritt.....(nome e cognome),
nat.....in data..... in (indicare stato di
nascita).....
città di nascita....., provincia di

in base ai risultati della validazione delle competenze **chiedo l'iscrizione all'esame di
certificazione** per (indicare la figura di riferimento del Repertorio Regionale delle Figure
professionali)

.....

Data e firma

.....





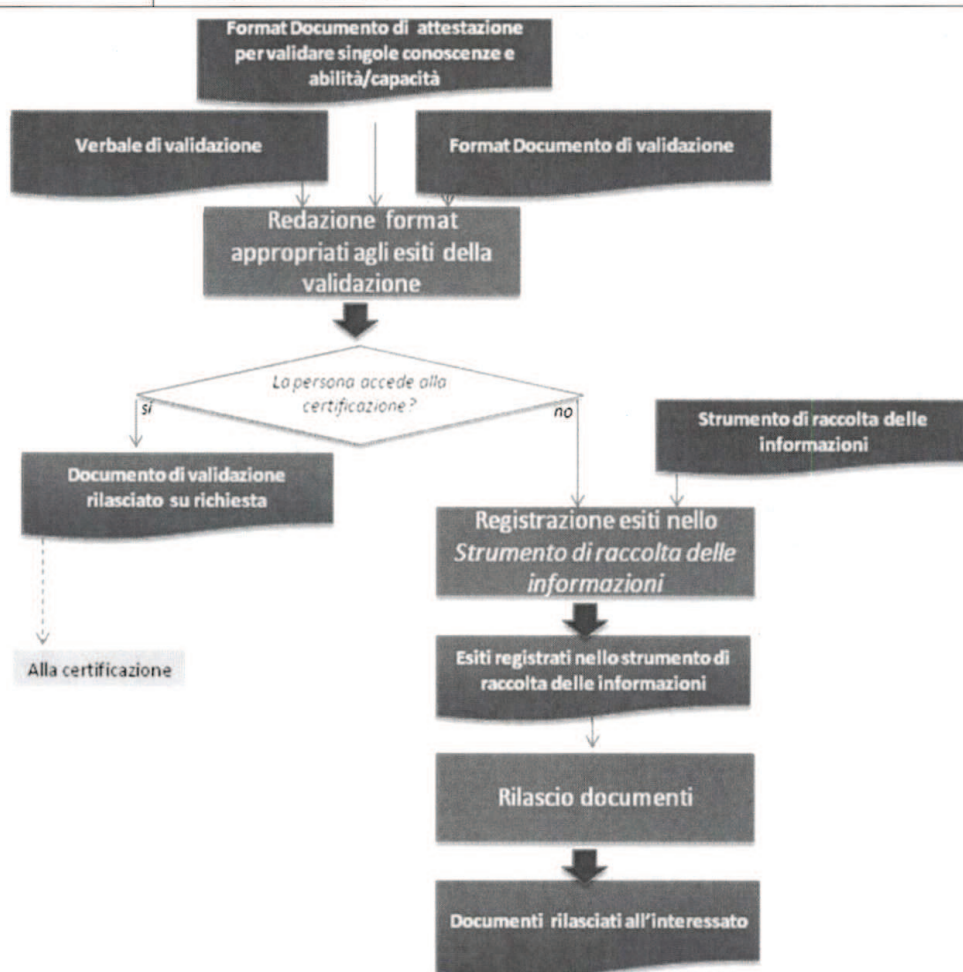
1.5 Il processo di IVC: fase di ATTESTAZIONE

Collocazione fase nel processo	
Scopo	Attestare gli esiti del processo di individuazione e validazione delle competenze.
Input	- Verbale di validazione - Format del Documento di validazione - Format del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità
Metodo	Registrazione dati e informazioni sul SI della Regione Puglia. Se la persona non accede alla certificazione, i contenuti del Documento di validazione e del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità vengono anche registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore) Se la persona accede direttamente alla procedura di certificazione, senza interruzione del procedimento, il rilascio del Documento di validazione è facoltativo ed avviene su richiesta dell'interessato
Output	- Documento di validazione (valore di parte seconda) - Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità
Professionalità	Personale del soggetto titolato svolge le attività previste dalle fasi. E' previsto l'intervento dell' EVCC per la firma del Documento di validazione e il Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità
Attività	- Redazione del Documento di validazione e/o del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità - Registrazione delle informazioni nello "Strumento di raccolta delle informazioni" (eventuale) - Rilascio documenti
<u>Redazione documenti.</u> <u>Registrazione esiti.</u> <u>Rilascio</u>	- L'ente titolato, in base ai risultati della valutazione, procede alla redazione del Documento di validazione e/o del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità - Il Documento di validazione e il Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità sono firmati dall' EVCC



documenti

- Se la persona non accede alla certificazione l'ente procede quindi a registrare le attestazioni nello Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione Puglia.
- Le attestazioni sono infine rilasciate all'interessato insieme allo Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione Puglia.
- Se la persona accede alla certificazione il Documento di validazione è rilasciato solo su richiesta dell'interessato e non è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni.

**Strumenti**

Attraverso successivo Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale saranno approvati i formati del Documento di validazione e del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità.



ALLEGATO C

Sperimentazione IVC - Requisiti soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali

P





1. Inquadramento generale

La Regione Puglia, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹, con la D.G.R. n. 2273 del 13-11-2012, "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico regionale" ha inteso dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un *Sistema Regionale di Competenze*, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che potessero costituire i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Con la successiva D.G.R. n. 1147/2016, la Regione Puglia ha approvato le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" (d'ora in poi "Linee Guida"), istituendo il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC RP) e formalizzandone le principali caratteristiche.

Il SVCC RP persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare le competenze che costituiscono il patrimonio delle persone, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzare l'occupabilità e la crescita professionale². Si articola in due servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali (d'ora in poi IVC);
- Certificazione delle competenze.

Le caratteristiche generali del SVCC RP sono definite in coerenza con quanto previsto:

- dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a proposito delle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- dai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze³ e della procedura di certificazione⁴, agli standard minimi di attestazione e

¹ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'art. 2 del decreto, comma 1, punto "f" definisce l' <<ente pubblico titolare>> come: "... amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze".

² "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 8.

³ Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

⁴ Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".





registrazione delle competenze⁵ e agli standard minimi di sistema⁶, così come delineati nel D.I. del 30/06/2015⁷.

Nelle "Linee Guida", la Regione Puglia ha identificato i soggetti titolati all'erogazione dei servizi di previsti SVCC RP ai sensi del D. lgs 13/2013⁸.

La Regione Puglia ha avviato, nel gennaio 2018, il Tavolo per l' Apprendimento permanente, cui partecipano rappresentanti dei soggetti titolati, al fine di definire il modello operativo relativo ad uno dei servizi previsti dal SVCC RP, l' IVC.

La Regione Puglia si propone di procedere all' applicazione sperimentale del modello operativo di servizio IVC a favore di un target di utenza selezionato, rappresentato da lavoratori che hanno maturato esperienza nell'erogazione di attività riconducibili a quelle del profilo professionale di *Assistente Familiare*, compreso nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Al fine di rendere possibile l'avvio della sperimentazione la Regione Puglia ha inteso definire i requisiti dei soggetti titolati che potranno erogare il servizio di IVC nell' ambito della sperimentazione. *Nel presente documento sono appunto delineati i requisiti richiesti ai soggetti titolati per il riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale.*

2. Soggetti titolati all'erogazione del servizio di Individuazione e Validazione

I soggetti titolati all'erogazione del servizio di IVC sono costituiti, secondo le Linee Guida, dai seguenti soggetti:

- Organismi Pubblici per l'impiego (CPI);
- i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari, quali Centri di Apprendimento Permanente o strutture universitarie che offrano servizi di placement (orientamento in uscita), di ricognizione delle competenze, e di riconoscimento delle competenze;
- Centri d'istruzione per gli Adulti (CPIA) del sistema regionale di Istruzione.

Le "Linee Guida" stabiliscono, inoltre, che nella prima fase di implementazione, la Regione Puglia valuterà quali e quanti dei suddetti Soggetti entreranno nella rete dei servizi sul territorio, sulla base della presenza di specifici requisiti logistici, organizzativi, di risorse umane.

⁵ Art. 6 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

⁶ Art. 7 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

⁷ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

⁸ Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: "«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)»".





La Regione Puglia intende coinvolgere, nell'applicazione sperimentale del modello operativo del servizio, i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari ed i Centri d'istruzione per gli Adulti - CPIA del sistema regionale di Istruzione.

2.1 Requisiti logistici ed organizzativi

I soggetti titolati all'erogazione sperimentale del servizio IVC, ai sensi del D. lgs. 13/2013 e in coerenza con quanto previsto nel DM 30.06.2015, sono in possesso di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui e di valutazioni.

In aggiunta agli standard minimi previsti a livello nazionale la Regione Puglia ha individuato anche la necessità della presenza sale atte a contenere gruppi di persone e con appropriate dotazioni informatiche e di collegamento ad internet.

Nel prospetto seguente i requisiti minimi ed aggiuntivi richiesti.

Logistica - 1 (requisito minimo nazionale)	Presenza di almeno una sala dedicata nella quale realizzare colloqui individuali/ attività valutative, dotata di: - forniture (tavoli e sedie) adeguate; - corredata da strumentazioni informatiche che consentano la registrazione di dati e informazioni - dotata di collegamento internet
Logistica - 2 (requisito aggiuntivo)	Presenza di almeno una sala atta a contenere gruppi di persone (minimo 5 persone), ove poter svolgere attività valutative, lavori in gruppo e sessioni informative, dotata di: - forniture (tavoli e sedie) adeguate; - dotazioni informatiche individuali (postazioni individuali dotate di PC in rete e collegamento a internet) - strumentazioni informatiche atte a consentire la visione collettiva di documenti e dotate di collegamento internet

Gli spazi devono risultare conformi a quanto stabilito nella D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012⁹ e s.m.i., a proposito del **Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"** che si articola nei seguenti requisiti: *disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e destinazione d'uso.*

Tali requisiti riprendono la normativa nazionale su:

- sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo la visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione e l'accessibilità dei locali destinati all'attività di erogazione dei servizi. Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare. Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia;

⁹ D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi.





- rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza. *Per rintracciabilità e visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

2.2 Requisiti professionali

Ai sensi del D. lgs. 13/2013 e in coerenza con quanto previsto nel DM 30.06.2015, nell'erogazione del servizio di IVC (e nella procedura di certificazione) devono essere coinvolte professionalità con requisiti atti a garantire la copertura delle funzioni di:

- *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;*
- *pianificazione e realizzazione delle attività valutative;*
- *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.*

A seguire si richiamano le definizioni di ciascuna funzione.

Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
La funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: ricostruire le esperienze; pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto; consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze; 2. predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento; 3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti; 4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione; 5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali; 6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse; 8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio; Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente	La funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico «Documento di trasparenza»; (...) può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»; 2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento; 3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti; 4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento; 5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione; 6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione; 7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.	In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione. A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali: 1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte; 2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici; 4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti; 5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento; 6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti. Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.





Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
almeno ad un quarto livello EQF.	Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.	

Le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" della Regione Puglia prevedono che, nell'espletamento delle diverse funzioni per l'erogazione dei servizi di IVC, siano coinvolte le seguenti professionalità:

- *Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)*: svolge la funzione di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze; interviene nella fase di identificazione del processo di individuazione e validazione;
- *Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*: è il responsabile tecnico-metodologico del sistema, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, come prevista dal DI 30/6/2015; interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale componente di Commissione d' esame, nella procedura di certificazione;
- *Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP)*: rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale prevista dal DI 30/6/2015; interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale componente di Commissione d' esame, nella procedura di certificazione.

A seguire una schematizzazione complessiva relativa al servizio di IVC.

Fasi	Professionalità coinvolte nell'erogazione del servizio di IVC
Accoglienza	Possibile coinvolgimento dell'Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)
Identificazione	Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)
Valutazione	Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP).
Attestazione	Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) (per la sola firma dell'attestazione. Rinvio a specifiche previsioni-determinazioni dell'ente)

Il soggetto titolato, nell'erogazione del servizio IVC, assicura la presenza delle professionalità di *Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)* e di *Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*.

Ogni soggetto titolato dispone di almeno 2 EITC e 2 EVCC, anche al fine di garantire la terzietà in ciascuna fase del processo e la flessibilità organizzativa.

Gli EITC e gli EVCC possono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con l' Ente titolato; sono legati all'organismo mediante Rapporto di lavoro o incarico specifico. I loro nominativi sono segnalati alla Regione Puglia dal soggetto titolato secondo modalità da specificare in successivi atti. Gli EITC ed EVCC in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dalla Regione Puglia in appositi elenchi.





Per poter svolgere le loro funzioni gli EITC e gli EVCC inseriti negli elenchi regionali sono adeguatamente formati ed aggiornati dalla Regione Puglia sulle procedure operative del sistema IVC.

PROFESSIONALITÀ	Sintesi
<i>Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>	Gli esperti coprono le funzioni di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) e di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC).
<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)</i>	La disponibilità degli esperti è assicurata dal soggetto titolato. Nell'ambito del soggetto titolato tali funzioni possono essere svolte dallo stesso operatore o da operatori diversi, fermo restando il rispetto del principio di terzietà nelle diverse fasi.

I requisiti degli EITC e degli EVCC sono così sintetizzabili:

PROFESSIONALITÀ	Requisiti
<i>Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>	• professionalità corrispondente almeno al 4° livello EQF¹⁰ associata a: • un'esperienza professionale pari ad anni 2, maturata nell'ambito dei servizi formativi (orientamento e consulenza individuale e di gruppo) e/o nei servizi per il lavoro (orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda/offerta, mediazione domanda-offerta di lavoro), che abbia comportato lo svolgimento di attività di ricostruzione e messa in trasparenza degli apprendimenti quali: ○ accoglienza e informazione utenti circa i servizi di ricostruzione e messa in trasparenza ○ gestione delle procedure connesse all'adesione ai servizi (compilazione modulistica, registrazione dati, ecc.) ○ conduzione di colloqui finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite ○ documentazione delle esperienze e delle competenze comunque acquisite dall'utente • un'esperienza professionale pari ad 1 anno maturata negli ambiti indicati al punto precedente e integrata da una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti competenze.
<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle</i>	• professionalità corrispondente almeno al 5° livello EQF¹¹ associata a: • un'esperienza professionale pari ad anni 3, maturata nell'ambito dei servizi formativi (processo di erogazione con funzione

¹⁰ Il 4° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

¹¹ Il 5° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

[Handwritten signature]





<i>Competenze (EVCC)</i>	docente/progettista), servizi di orientamento, servizi per il lavoro, che abbia comportato lo svolgimento di attività inerenti in particolare la progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di accertamento del possesso di competenze quali: ○ analisi di documenti atti a testimoniare le esperienze maturate ed a documentare le competenze comunque acquisite dall'utente ○ progettazione di prove atte ad accertare le competenze ○ somministrazione di prove per la valutazione delle competenze • un'esperienza professionale pari ad anni 2 maturata negli ambiti indicati al punto precedente integrata da una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti.
--------------------------	---

Inoltre, quale requisito professionale aggiuntivo ai fini della sperimentazione del servizio di IVC, nell'attesa che la Regione Puglia istituisca l'elenco degli *Esperti di Settore/ Figura Professionale (ESFP)*, ai soggetti titolati è richiesto di disporre di risorse umane atte a svolgere la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona (socio-sanitario)*.

Tali requisiti professionali aggiuntivi sono così sintetizzabili:

Risorse umane -3 (requisito aggiuntivo) <i>Esperto/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP)</i>	• esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, maturata nell'esercizio o nella supervisione di ruoli professionali riconducibili al settore Socio-sanitario, con particolare riferimento alle figure professionali operanti nell'ambito dell'assistenza familiare e/o dei servizi socio assistenziali • Costituisce un requisito aggiuntivo l'aver svolto attività connesse allo sviluppo delle competenze del personale, quali formazione, tutoraggio, coaching, e nella valutazione delle competenze
---	---

[Handwritten signature]





ALLEGATO D

*Servizio di Individuazione e validazione
Tempi servizio IVC*

[Handwritten signature]





ALLEGATO D

1. Premessa

La Regione Puglia ha definito il modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) nel documento "**Servizio IVC - Strumenti e Procedure**". Il modello operativo di servizio IVC è stato condiviso con il Tavolo per l'Apprendimento permanente, cui partecipano rappresentanti dei soggetti titolati all'erogazione del servizio individuati in coerenza con le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" approvate con la D.G.R. n. 1147/2016.

La Regione Puglia si propone di procedere all'applicazione sperimentale del modello operativo di servizio IVC a favore di un target di utenza selezionato, rappresentato da lavoratori che hanno maturato esperienza nell'erogazione di attività riconducibili a quelle del profilo professionale di *Assistente Familiare*, compreso nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Al fine di rendere possibile l'avvio della sperimentazione si rende necessario definire una prima ipotesi relativa ai tempi del servizio IVC nella sua attuale configurazione.

2. Il processo di erogazione del servizio IVC - tempi

L'erogazione del servizio di IVC si espleta attraverso un processo articolato nelle fasi di identificazione, valutazione e attestazione precedute dall'accesso/accoglienza.



Assumendo come riferimento per la definizione dei tempi necessari all'erogazione dell'IVC il modello operativo definito nel documento "Strumenti e procedure", si può ipotizzare che:

- il servizio abbia una durata complessiva di 11-12 ore
- l'impegno complessivo delle risorse umane da coinvolgere nell'erogazione (Esperta/o dalla Individuazione e messa in trasparenza delle competenze-EITC; Esperta/o dalla Validazione e Certificazione Competenze-EVCC; Esperta/o responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare ESFP; altre risorse dell'ente titolato) sia pari a 14/16 ore.

A seguire una tabella che permette di apprezzare come sono determinati tali tempi di erogazione del servizio per ciascun utente.





ALLEGATO D

A. Fasi	B. Attività	C. Strumenti	D. Professionalità coinvolte	E. Ore totali
Accesso/accolgenza	- Accoglienza e informazione sul servizio, sui requisiti per la partecipazione e sonda l' effettivo bisogno del servizio stesso per la persona. - Acquisizione domanda di partecipazione o orientamento ad altri servizi	1 Informazione individuale Durata: max 45 minuti max	risorse dell'ente titolato	45 minuti
Identificazione	- Ricostruzione delle esperienze dichiarate dalla persona - Identificazione competenze corrispondenti alle esperienze - Produzione delle evidenze - Raccolta evidenze in un Dossier individuale - Redazione del Documento di trasparenza tracciabile nell'ambito del SI in uso - Registrazione informazioni nello Strumento di raccolta delle informazioni - Eventuale predisposizione CV Europass - Eventuale elaborazione di una proposta di completamento	2 Colloqui individuali Durata: ciascun colloquio ha una durata max di 1 ora 30 minuti cui si devono aggiungere 45 minuti max di back office per ciascun colloquio per un totale di 1h30	1 EITC	4 ore 30 minuti
Valutazione	- Valutazione del "Documento di trasparenza" attraverso analisi delle evidenze - Valutazione diretta (colloquio ed eventuali prove integrative) - Formulazione del giudizio di validazione - Informazione alla persona circa esiti conseguiti e possibilità ulteriori - Eventuale attivazione della procedura di certificazione	1 Analisi del documento di trasparenza e del dossier delle evidenze Durata: max 2 ore	1 EVCC 1 ESFP	4 ore
		1 Valutazione diretta (colloquio tecnico ed eventuale prove) Durata: max 2-3 ore NOTA: 2 ore solo colloquio tecnico. 3 ore con prove	1 EVCC 1 ESFP	4 - 6 ore
Attestazione	- Redazione del "Documento di validazione" e/o del Documento di attestazione di parte seconda per validare singole conoscenze e capacità/abilità - Registrazione delle	45 minuti max di back office	Risorse dell'ente titolato	45 minuti





ALLEGATO D

A. Fasi	B. Attività	C. Strumenti	D. Profession alità coinvolte	E. Ore totali
	informazioni nello "Strumento di raccolta delle informazioni" (eventuale) • Rilascio documenti			
Totale				14 - 18 ore

Rispetto all'impegno delle diverse risorse che intervengono nell'erogazione del servizio è possibile ipotizzare che l'impegno complessivo:

- dell' Esperto/o dalla Individuazione e messa in trasparenza delle competenze-EITC sia pari a 4 ore e 30 minuti;
- dell' Esperto/o dalla Validazione e Certificazione Competenze-EVCC sia pari a 4-6 ore;
- dell' Esperto/o responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare-ESFP sia pari a 4-6 ore;
- di altre risorse dell'ente titolato non altrimenti specificate sia pari a 1 ora e 30 minuti.

A seguire una tabella riepilogativa relativa all'impegno delle diverse risorse.

	Accesso/accoglienza	Individuazione	Valutazione	Attestazione	Tot.
EITC		4 ore 30 minuti			4 ore 30 minuti
EVCC			4 - 6 ore		4 - 6 ore
ESFP			4 - 6 ore		4 - 6 ore
Altre risorse	45 minuti			45 minuti	1 ora 30 minuti
Tot.	45 minuti	4 ore 30 minuti	8 - 10 ore	45 minuti	14 - 18 ore

Il presente allegato è
composto di n. QUARANTOTTO
facciate.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dott.ssa A. LOBOSCO

[Handwritten signature]

